

N. R.G. 10839/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **10839/2012** promossa da:

MAXY COLORS SAS con il patrocinio dell'avv. **CANTATORE CRISTIANA** , elettivamente
domiciliato in **PIAZZA STATUTO 26 10144 TORINO** presso il difensore

APPELLANTE

contro

ZURICH INSURANCE PLT con il patrocinio dell'avv. **PRENCIPE GIUSEPPE** , elettivamente
domiciliato in **CORSO RE UMBERTO 64 10128 TORINO** presso il difensore

APPELLATO

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in appello regolarmente notificato **MAXI COLORS sas** in qualità di cessionaria del credito vantato dalla sig.ra Antonietta Ghietti a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 20.01.2011, conveniva in giudizio la Zurich Insurance P.L.C. per ivi sentirla condannare, in riforma dell'impugnata sentenza, al pagamento della somma di 84,00 a titolo di danno da fermo tecnico e/o veicolo sostitutivo, o in quella misura ritenuta effettivamente dovuta oltre rivalutazione ed interessi dalla data del fatto illecito sino all'effettivo pagamento.

pagina 1 di 4



Costituitasi in giudizio, la Zurich Insurance P.L.C., chiedeva il rigetto dell'appello instando per la conferma dell'impugnata sentenza.

Precisate le conclusioni all'udienza del 22.02.2013, il G I tratteneva la causa a decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc

L'appello e' fondato e va accolto.

Risulta documentalmente provato che:

il sinistro de quo è occorso per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista a quello della sig. Ghietti;;

-la stessa ha patito un danno che, sulla scorta degli stessi principi invocati dal Giudice di Pace, si compone non solo del danno materiale ma, altresì, del danno da fermo tecnico "solitamente commisurato al costo del noleggio del veicolo sostitutivo" (Cass. Civ. n. 51/12);

-la conclusione del contratto di noleggio è coincisa con il sinistro, che ha reso indisponibile il veicolo della danneggiata;

- è intervenuta cessione del credito derivante dal noleggio,

Quindi, a fronte dell'integrale risarcimento del costo della riparazione del veicolo, residuava in capo alla sig.ra Ghietti un'ulteriore credito, connesso al danno da noleggio del veicolo sostitutivo, liberamente cedibile ai sensi dell'art. 1260 c.c.. Tale credito è quindi stato legittimamente ceduto per il solo tempo strettamente necessario alle riparazioni, vale a dire un solo giorno.

Stante quindi che la convenuta ha provveduto all'integrale risarcimento del costo delle riparazioni di carrozzeria, ritenute congrue non solo nell'ammontare ma anche nella durata, ne consegue che la stessa va altresì condannata al ristoro del danno da fermo tecnico.

Le eccezioni formulate da parte appellata non appaiono fondate in quanto per costante giurisprudenza ai fini del perfezionamento della cessione e' necessario e sufficiente



l'accordo tra cedente e cessionario; inoltre la certezza, liquidita' ed esigibilita' del credito non sono requisiti che operano nella disciplina della cessione, che deve quindi ritenersi valida anche se al momento della cessione il credito non risulti determinato nel suo ammontare ovvero manchi dei requisiti di liquidita' ed esigibilita'.

In ordine poi al frazionamento del credito , l'eccezione e' infondata in quanto e' stato instaurato un unico giudizio per il risarcimento dell'intero danno, e poi l'assicuratore ha provveduto a risarcire soltanto una parte di esso.

Le eccezioni suddette vanno dunque disattese.

Cio' premesso, devesi accogliere l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare tenuta e condannare l'appellata Zurich Insurance Public Company, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'appellante, in conseguenza del sinistro per cui è causa, della somma di € 84,00 a titolo di danno da fermo tecnico oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto al pagamento.

Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P Q M

IL TRIBUNALE DI TORINO

In persona del G U

Accoglie l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tenuta e condanna l'appellata Zurich Insurance Public Company, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'appellante, in conseguenza del sinistro per cui è causa, della somma di € 84,00 a titolo di danno da fermo tecnico oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto al pagamento.

Condanna parte appellata alla rifusione delle spese processuali liquidate ,secondo i parametri di riferimento, nella complessiva somma di e.800,00 oltre iva e cpa

Torino, 21.11.2013

IL G U

Dr. L. VIGONE

pagina 3 di 4



